

Parere del Comitato delle regioni sul tema «Il futuro regime comune europeo in materia di asilo II»

(2010/C 79/11)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- *sottolinea che gli enti locali e regionali continueranno ad essere tra i primi ad attuare la legislazione europea relativa agli elementi essenziali del regime comune europeo in materia di asilo (CEAS - Common European Asylum System); esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che i documenti alla base del presente parere non facciano adeguatamente riferimento alla dimensione regionale e locale; inserire tale dimensione è invece necessario sia per una efficace applicazione del CEAS II sia per il rispetto del principio di sussidiarietà,*
- *ritiene che un'armonizzazione riuscita possa costituire un mezzo per ridurre l'onere sproporzionato che ricade attualmente su alcuni enti locali e regionali, onere legato non solo alla posizione geografica o frontaliera ma anche alle differenze negli approcci adottati a livello nazionale. Raccomanda pertanto che quando le politiche in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità, istruzione e accessibilità al mercato del lavoro sono gestite da enti regionali e locali, gli Stati membri devono prendere atto della necessità di una solidarietà e condivisione degli oneri a livello subnazionale,*
- *ritiene che per portare al successo la politica di armonizzazione a livello europeo, gli enti regionali e locali hanno bisogno di un ulteriore sostegno diretto europeo, oppure della garanzia di poter beneficiare in modo proporzionale dei fondi destinati agli Stati membri. Sottolinea infine la necessità di migliorare la comunicazione a livello regionale e locale per quanto concerne la differenza tra migrazione forzata e migrazione volontaria e quella tra i richiedenti e i beneficiari della protezione internazionale affinché le comunità abbiano un'immagine obiettiva e positiva dei beneficiari stessi.*

Relatrice: Doreen HUDDART (UK/ALDE), membro del Consiglio comunale di Newcastle-upon-Tyne

Testi di riferimento

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano strategico sull'asilo: un approccio integrato in materia di protezione nell'Unione europea

COM(2008) 360 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri

COM(2008) 815 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide

COM(2008) 820 def.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo

COM(2009) 66 def.

I. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. sottolinea che gli enti locali e regionali continueranno ad essere tra i primi ad attuare la legislazione europea relativa agli elementi essenziali del regime comune europeo in materia di asilo (CEAS - *Common European Asylum System*) e ribadisce le raccomandazioni formulate nel suo primo parere su questo tema, adottato nel corso della 74a sessione plenaria (CdR 177/2007 fin);

2. identifica, in questo secondo parere, ulteriori questioni specifiche legate al piano strategico in generale e alla legislazione proposta in particolare, pur ribadendo le conclusioni del primo parere;

3. esprime preoccupazione per il fatto che i documenti oggetto del presente parere non facciano adeguatamente riferimento alla dimensione regionale e locale; inserire tale dimensione è invece necessario sia per una efficace applicazione del CEAS II sia per il rispetto del principio di sussidiarietà.

Piano strategico in tema di asilo

4. accoglie, ma con qualche riserva, il riconoscimento del fatto che in questo settore strategico l'armonizzazione deve procedere di pari passo con un miglioramento degli standard. Fa in

particolare osservare che questo potrebbe comportare dei costi a carico degli enti locali e regionali;

5. sottolinea che, nella misura in cui si occupa di diritto di asilo e di rifugiati, il CEAS dovrebbe continuare a basarsi sui principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e che nessun indebolimento di tali standard può essere consentito o dato per scontato;

6. approva il fatto che uno degli elementi fondamentali del piano strategico e della relativa legislazione sia l'unificazione degli approcci in materia di asilo e delle forme di protezione sussidiaria. Si tratta di uno sviluppo importante, in quanto riconosce i limiti della definizione di rifugiato e il fatto che molte persone alla ricerca di protezione internazionale potrebbero non essere considerati rifugiati in senso stretto (è il caso ad esempio delle persone in fuga da catastrofi naturali). Le condizioni di accoglienza applicabili e le relative procedure, nonché lo status concesso, dovrebbero garantire la parità di trattamento per tali persone;

7. ritiene che un'armonizzazione riuscita possa costituire un mezzo per ridurre l'onere sproporzionato che ricade attualmente su alcuni enti locali e regionali, onere legato non solo alla loro posizione geografica o frontaliere ma anche alle differenze tra gli approcci nazionali. Il fatto che le condizioni e le procedure di accoglienza, oppure l'applicazione dei criteri per godere della protezione internazionale, siano più severi in uno Stato membro rispetto a un altro (o siano percepiti come tali), potrebbe determinare flussi migratori secondari all'interno dell'UE che renderebbero più difficile l'attuazione del CEAS, e comportare oneri iniqui per alcuni Stati e per i loro enti regionali e locali;

8. sottolinea che sono le circostanze esterne all'UE, piuttosto che le condizioni in vigore al suo interno, a costituire le cause principali di migrazione forzata;

9. raccomanda che quando le politiche in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità, istruzione e accessibilità al mercato del lavoro sono gestite da enti regionali e locali, gli Stati membri devono prendere atto della necessità di una solidarietà e condivisione degli oneri a livello subnazionale;

10. ritiene che per portare al successo la politica di armonizzazione a livello europeo, gli enti regionali e locali hanno bisogno di un ulteriore sostegno diretto europeo, oppure della garanzia di poter beneficiare in modo proporzionale dei fondi destinati agli Stati membri;

11. riconosce che gli oneri sproporzionati che gravano su alcuni paesi a causa del loro essere ubicati alle frontiere dell'UE e di certe caratteristiche demografiche possono ostacolare l'efficacia dell'armonizzazione. Ritiene pertanto che una maggiore armonizzazione degli standard nazionali da parte del CEAS debba andare di pari passo con un potenziamento della cooperazione pratica per distribuire equamente le responsabilità in materia di asilo tra gli Stati membri e tra le loro regioni;

12. si rammarica che il piano strategico non si soffermi sul funzionamento dell'agenzia Frontex, responsabile delle frontiere dell'UE, per quanto concerne vuoi l'armonizzazione vuoi la cooperazione pratica. La maggiore attenzione che le proposte sul CEAS riservano ai diritti umani in generale e a quelli delle persone vulnerabili in particolare, dovrebbe riflettersi nelle disposizioni relative all'agenzia Frontex;

13. sottolinea la necessità di migliorare la comunicazione a livello regionale e locale per quanto concerne la differenza tra migrazione forzata e migrazione volontaria e quella tra i richiedenti e i beneficiari della protezione internazionale affinché le comunità abbiano un'immagine obiettiva e positiva dei beneficiari stessi.

La direttiva Accoglienza

14. approva che la direttiva contenga misure relative all'accoglienza tanto dei richiedenti asilo quanto dei richiedenti la protezione sussidiaria;

15. fa rilevare che, nell'ambito di un'armonizzazione delle condizioni di accoglienza, il sostegno sociale concesso ai richiedenti asilo in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità, istruzione e accesso al mercato del lavoro deve essere necessariamente di livello non più che equivalente a quello concesso alla popolazione del paese;

16. ritiene che le garanzie nel campo dei diritti umani previste dalla proposta di direttiva, incluse le misure speciali per le persone vulnerabili, andrebbero applicate nel trattamento di tutte le domande di asilo, incluse quelle esaminate al di fuori del territorio dell'UE, come previsto al punto 5.2.3 del Piano strategico sull'asilo. Ulteriori passi in questa direzione richiederanno una verifica attenta, soprattutto in termini di liceità, efficacia e opportunità.

Trattenimento: articoli da 8 a 11

17. approva decisamente il fatto che l'articolo 8, paragrafo 1 della proposta di direttiva riconosca che una persona non può essere trattenuta per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. È quello che ha affermato il Comitato al punto 16 del suo precedente parere relativo al CEAS. Il Comitato riconosce tuttavia che le autorità competenti possono avere delle buone ragioni per trattenere taluni richiedenti, ad esempio gli eventuali latitanti.

Accesso al mercato del lavoro dopo sei mesi: articolo 15

18. nonostante tale proposta possa risultare controversa in alcuni Stati membri, soprattutto in quelli in cui aumenta la disoccupazione e in quelli con una particolare posizione geografica, riconosce che essa può andare a beneficio sia del richiedente asilo che dello Stato membro. Il Comitato approva che l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva Accoglienza (rifusione) stipuli chiaramente che «gli Stati membri decidono a quali condizioni è concesso al richiedente asilo l'accesso al mercato del lavoro»;

19. ribadisce le proprie opinioni in materia di politica d'integrazione, formulate ai punti da 34 a 38 del precedente parere sul CEAS, e richiama l'attenzione sui documenti seguenti: parere del CdR dell'11 ottobre 2007 sul tema *L'applicazione dell'approccio globale in materia di migrazione alle frontiere dell'UE* (CdR 64/2007 fin); conclusioni del convegno tenutosi a Tenerife nell'ottobre 2007 sul tema *Il ruolo di regioni e città nella gestione dei flussi migratori*, organizzato dal CdR in collaborazione con il governo delle Isole Canarie; parere del 15 giugno 2006 sul tema *La protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell'Europa allargata* (CdR 53/2006 fin), in cui si trattava anche della politica d'integrazione; parere del 12 febbraio 2009 sul tema *Gli enti locali e regionali in prima linea nelle politiche d'integrazione* (CdR 212/2008 fin); conclusioni del seminario tenutosi ad Atene nell'ottobre 2008 sul tema *Il ruolo di città e regioni nell'integrazione degli immigrati*, organizzato dal Comitato delle regioni in collaborazione con l'Unione locale dei comuni dell'Attica;

20. riafferma la raccomandazione, formulata al punto 4 del precedente parere sul CEAS, di creare in ogni Stato membro un sistema di reti degli enti regionali per poter integrare i rifugiati con cognizione di causa.

Condizioni materiali di accoglienza e assistenza sanitaria: articoli da 17 a 20

21. ritiene problematico prescrivere l'applicazione ai richiedenti asilo delle disposizioni nazionali in materia di aiuti sociali e chiede invece di prevedere, onde garantire un'assistenza di base, un sistema basato su standard minimi armonizzati a livello europeo;

22. riconosce che le disposizioni relative alle condizioni materiali di accoglienza rivestono un'importanza particolare per gli enti locali e regionali, a cui spetta un ruolo significativo in materia di alloggi, assistenza sociale, sanità e istruzione. Tenendo conto del fatto che gli Stati membri avranno una certa discrezionalità in merito all'attuazione di tali standard, gli enti locali e regionali devono poter essere sicuri di ricevere un sostegno finanziario proporzionato, laddove debbano farsi carico di obblighi aggiuntivi;

23. giudica necessario garantire una formazione adeguata per i funzionari regionali e locali che dovranno verificare, come previsto dagli articoli in questione, la disponibilità o meno da parte dei richiedenti la protezione internazionale di mezzi di sostentamento, affinché a tali richiedenti non venga richiesto indebitamente di contribuire ai costi relativi all'accoglienza materiale o all'assistenza sanitaria.

Disposizioni a favore di persone con esigenze particolari: articoli da 21 a 24

24. esprime nuovamente (cfr. i punti dal 29 al 33 del suo primo parere sul CEAS) la propria viva preoccupazione per la situazione delle persone vulnerabili e accoglie con favore i passi compiuti per cercare di trovare una soluzione a questo problema. Il Comitato richiama in modo particolare l'attenzione sulle esigenze sanitarie dei richiedenti protezione internazionale, qualora queste persone siano ferite, malnutrite o abbiano subito traumi psicologici. Dato che spesso i servizi sanitari sono erogati a livello locale o regionale, è necessario identificare e ridurre gli oneri che gravano sulle singole particolari regioni.

Richiedenti ai quali sia stata negata la protezione internazionale

25. un'armonizzazione del trattamento da riservare ai richiedenti ai quali sia stata negata la protezione potrebbe contribuire a ridurre i flussi migratori secondari. Tuttavia, occorre intervenire per incoraggiare il rimpatrio volontario di tali persone. Restano validi il diritto alle necessarie cure mediche e le misure relative ai mezzi di sussistenza, di cui questo gruppo di persone potrà comunque beneficiare;

26. sottolinea fermamente che non si deve mai ricorrere deliberatamente alla riduzione in miseria o al rifiuto dell'assistenza sanitaria per mettere in atto, nell'ambito della immigrazione ed asilo, delle politiche di espulsione nei confronti dei richiedenti cui sia stata rifiutata la protezione internazionale.

Minori

27. accoglie favorevolmente il fatto che la direttiva sull'accoglienza e gli altri strumenti CEAS II oggetto di rifusione forniscano oramai una definizione chiara di minore, vale a dire «un

cittadino di uno Stato terzo o un apolide di età inferiore ai 18 anni». Approva inoltre che ciascuno degli strumenti preveda delle garanzie rafforzate a favore dei minori. Osserva tuttavia che se da un lato una persona riconosciuta come minore può beneficiare di queste disposizioni, dall'altro non vi è sufficiente protezione per i richiedenti protezione internazionale la cui età è contestata dallo Stato membro che accoglie il richiedente, esamina la sua richiesta, decide in materia o che applica i criteri di Dublino;

28. osserva che le condizioni materiali di accoglienza rappresentano il primo impatto cui vanno incontro i richiedenti protezione internazionale nell'ambito del CEAS. È dunque essenziale che in caso di contestazione circa l'età di un richiedente, quest'ultimo venga considerato come un minore fino a prova contraria (fermo restando il rispetto dei diritti e della sicurezza degli altri richiedenti la protezione internazionale), che venga trattato sempre con umanità e dignità e che gli si applichino le garanzie giuridiche relative alle procedure per la determinazione dell'età, in particolare in caso di ricorso ad esami medici. Se in questa fase l'età del richiedente non viene accertata correttamente, vi è il rischio che un minore che richiede protezione internazionale si veda ingiustamente rifiutare il livello di protezione rafforzata che il CEAS II intende garantire ai minori;

29. riconosce la particolare pressione cui sono soggetti gli enti regionali e locali che si trovino nella condizione di dover fornire dei servizi a minori non accompagnati o a un grande numero di minori, e raccomanda pertanto di mettere a disposizione di tali enti risorse adeguate.

Rifusione del regolamento di Dublino

30. fa osservare che questa proposta riveste una particolare importanza per le regioni, in quanto il sistema prevede che i richiedenti asilo possano essere rinviiati nel primo Stato dell'UE in cui sono entrati, un elemento che mette sotto pressione taluni Stati e regioni situati ai confini dell'Unione europea che sono i principali punti di entrata;

31. sostiene l'obiettivo di migliorare l'efficienza di tale sistema, a condizione che ciò sia coerente con l'applicazione degli standard e delle procedure armonizzate in materia di accoglienza e qualifiche. Questo garantirà che gli Stati membri che trasferiscono cittadini di paesi terzi in un altro Stato membro non violino gli obblighi loro imposti dalle norme internazionali in materia di diritti umani, tra cui il diritto al rispetto della vita familiare, la tutela degli interessi dei minori e il non respingimento (anche indiretto), ai sensi dell'articolo 19 della Carta europea dei diritti fondamentali, dell'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati del 1951 e dell'articolo 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 1984. Le disposizioni della proposta di regolamento dovrebbero entrare in vigore soltanto una volta che le direttive Accoglienza, Procedure e Qualifiche siano state pienamente attuate;

32. accoglie favorevolmente le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei minori non accompagnati previste dall'articolo 6: esse rispondono infatti almeno in parte alle preoccupazioni sollevate ai punti dal 29 al 33 del primo parere del Comitato sul CEAS. Sarebbe opportuno che venissero introdotte delle misure di tutela efficaci anche a favore di altre categorie vulnerabili, come ad esempio le donne incinte o i disabili. Il regolamento dovrebbe altresì colmare le lacune esistenti in materia di mantenimento dell'unità familiare;

33. approva che l'articolo 27 riconosca il fatto che non si può trattenerne una persona per il solo motivo di richiedere protezione internazionale, cosa che rispecchia la raccomandazione formulata dal Comitato al punto 16 del primo parere sul CEAS;

34. approva inoltre il meccanismo previsto all'articolo 31 della proposta, in base al quale le disposizioni previste possono essere sospese su richiesta di uno Stato membro confrontato ad una situazione di particolare emergenza, che ne mette sotto pressione le capacità di accoglienza;

35. propone di istituire dei canali di comunicazione ufficiale tra le regioni e la Commissione, al fine di evidenziare le situazioni che potrebbero giustificare il ricorso, da parte di quest'ultima, alla sospensione delle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 2, nel caso in cui le condizioni nello Stato membro nel suo complesso non siano tali da soddisfare il requisito probatorio previsto all'articolo 31, paragrafo 1. Tuttavia, per evitare un uso eccessivo di tali disposizioni, la Commissione dovrebbe controllare attentamente la situazione e valutare se si tratti effettivamente di un'urgenza particolare oppure se la non osservanza della direttiva che stabilisce requisiti minimi per l'accoglienza dei richiedenti asilo e della direttiva 2005/85/CE dia adito a procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE.

Rifusione della direttiva Procedure

36. accoglie favorevolmente l'impegno a integrare l'armonizzazione degli standard procedurali con un miglioramento degli standard relativi all'esame delle richieste di protezione internazionale. Questo consente di ridurre i tempi necessari per giungere a una decisione in proposito. Periodi di valutazione di lunga durata possono avere un impatto negativo sulla salute e sul benessere psicologico dei richiedenti, il che può a sua volta gravare notevolmente sulle risorse locali e regionali. Anche nel caso in cui il processo decisionale sia gestito nel quadro di un sistema nazionale (invece che regionale), i ritardi possono esercitare un'indebita pressione sugli enti locali o regionali dove hanno sede i centri o i tribunali in cui si tengono le udienze.

Rifusione della direttiva Qualifiche

37. accoglie favorevolmente l'impegno a integrare l'armonizzazione degli standard in materia di qualifiche con un miglioramento degli standard. Tenuto conto del contesto umanitario in cui rientra qualunque normativa in materia di rifugiati, le soluzioni al problema dell'incongruenza nel riconoscimento dello

status dei rifugiati dovrebbero avere la priorità rispetto alle soluzioni al problema dei flussi migratori secondari dovuti a differenze nelle condizioni materiali di accoglienza e nelle politiche in tema di accesso al mercato del lavoro. Le conseguenze di un diniego ingiustificato della protezione internazionale sono particolarmente gravi;

38. approva che venga data maggiore enfasi alla protezione sussidiaria. È favorevole al fatto che il punto 3.3 del piano strategico dia importanza al miglioramento dell'applicazione della cosiddetta «alternativa di asilo interno». Tale «alternativa» non dovrebbe mai essere utilizzata per mascherare un respingimento;

39. riconosce che i miglioramenti qualitativi nel processo decisionale in tema di asilo e protezione sussidiaria, compresa la condivisione delle buone pratiche sull'interpretazione della legislazione già esistente e di quella proposta, ridurranno la percentuale di ricorsi (che in alcuni Stati è elevata) e potranno contribuire ad aumentare quella dei rimpatri volontari di coloro a cui sia stata negata la protezione internazionale. Un successo su entrambi questi fronti ridurrebbe la pressione sproporzionata a cui le regioni saranno soggette quando dovranno garantire un sostegno a persone escluse dall'assistenza nazionale;

40. riafferma che in base al diritto internazionale, gli sfollati hanno il diritto alla protezione internazionale anche se sono entrati illegalmente nell'UE; insiste pertanto sul fatto che il modo di ingresso nella Comunità non deve servire per negare la protezione internazionale ai richiedenti, in particolare alle vittime della tratta di esseri umani;

41. osserva che la «credibilità» non rientra nella definizione di rifugiato internazionale o europeo, ma che numerose richieste di protezione internazionale sono nondimeno respinte per motivi appunto di credibilità. I richiedenti cui sia stata negata la protezione internazionale possono aver bisogno di un grosso sostegno da parte degli enti regionali e locali prima di lasciare l'UE ed è pertanto essenziale che le loro richieste non vengano ingiustamente respinte per ragioni di credibilità;

42. raccomanda che la rifusione della direttiva sulle qualifiche stabilisca più chiaramente che le disposizioni sulla credibilità (attuale articolo 4, paragrafo 5) sono complementari alla definizione di rifugiato. Esse illustrano le circostanze in base alle quali le dichiarazioni non suffragate di un individuo possono essere ammesse come prova, contribuendo in tal modo al livello di prova richiesto per dimostrare fatti che giustificano la necessità di una protezione internazionale.

Cooperazione pratica

43. sottolinea la necessità di creare delle reti per lo scambio d'informazioni e di buone pratiche sulle questioni concernenti l'asilo a livello regionale e locale, nonché di fornire un adeguato sostegno finanziario alle attività di tali reti;

44. approva la decisione di creare un Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO - *European Asylum Support Office*), il quale a suo parere contribuirà attivamente al miglioramento degli standard internazionali e ad una maggiore coerenza degli approcci;

45. ritiene che il Comitato delle regioni dovrebbe essere incluso al punto 17 della proposta di regolamento, tra i cosiddetti «altri organismi comunitari» (articolo 49);

46. sottolinea l'importanza di avviare ricerche e analisi comparative sul miglioramento delle informazioni di base a livello sia politico sia pratico e afferma che gli enti regionali e locali svolgono un ruolo chiave in tale contesto. Gli enti regionali e locali dovrebbero essere citati all'articolo 3 («Scambio e di informazioni e buone pratiche») e all'articolo 11 («Raccolta e scambio di informazioni»);

47. chiede di chiarire il quadro regolamentare proposto e gli indicatori per valutare l'efficacia degli sviluppi politici e dei servizi forniti;

48. raccomanda di sviluppare i programmi di finanziamento accessibili agli enti regionali e locali in modo da sensibilizzare maggiormente la pubblica opinione sulle questioni concernenti l'asilo nei settori in cui questo consente di contribuire all'informazione e all'integrazione nelle comunità. Gli enti regionali e locali e il Comitato delle regioni dovrebbero far parte del forum consultivo;

49. raccomanda inoltre che l'EASO svolga un ruolo importante nell'instaurare relazioni con i paesi terzi, le ONG e gli organismi internazionali;

50. mette in chiara evidenza il contributo degli enti regionali e locali alla realizzazione di standard elevati di gestione pratica per i rifugiati e i richiedenti asilo. Garantire la formazione dei funzionari che operano nelle zone di frontiera, nei centri di accoglienza e nelle strutture di reinsediamento è inoltre essenziale per la promozione di programmi di protezione internazionale;

51. è estremamente preoccupato per il fatto che nel consiglio di amministrazione dell'EASO non siano rappresentati gli enti regionali e locali e raccomanda di rafforzare le disposizioni amministrative di tale ufficio garantendo la rappresentanza del CdR e una consultazione con quest'ultimo su base regolare.

Equa ripartizione delle responsabilità e solidarietà all'interno dell'UE

52. fa osservare che la solidarietà tra gli Stati membri è riconosciuta come un elemento chiave delle proposte, in particolare per quanto concerne le modifiche al regolamento Dublino II, ma che al tempo stesso le misure previste lasciano un notevole margine discrezionale agli Stati membri in tema di attuazione delle politiche pertinenti. Proprio come esiste la necessità di stabilire una

condivisione degli oneri e di garantire la solidarietà tra i diversi Stati membri, è importante riconoscere che la stessa necessità sussiste all'interno di ciascuno di essi;

53. riafferma la propria soddisfazione, già espressa al punto 46 della sua prima relazione sul CEAS, per il sostegno pratico offerto agli Stati membri dal Fondo europeo per i rifugiati e dal Fondo europeo per i rimpatri. Tali Fondi saranno fondamentali per il successo dell'attuazione delle direttive Accoglienza e Procedure: il Comitato chiede pertanto la garanzia che le regioni abbiano accesso diretto a tali Fondi e siano associate al controllo della ripartizione delle risorse da essi erogate;

54. accoglie di massima favorevolmente la possibilità di un esame congiunto di specifici dossier europei, a condizione che venga garantito il rispetto dei diritti umani e l'osservanza del principio secondo il quale ciascun caso è diverso dall'altro.

Solidarietà esterna

55. rileva l'importanza di una nuova sistemazione su base volontaria e accoglie i miglioramenti proposti. Chiede conferma dei meccanismi previsti per la consultazione degli enti locali e regionali in questo settore, considerato, in particolare, il loro ruolo chiave nel garantire l'integrazione dei rifugiati e di altri beneficiari della protezione internazionale. Se ben gestita, la nuova sistemazione volontaria dei rifugiati consentirà di realizzare un approccio più costruttivo alla migrazione, di cui potranno sicuramente beneficiare anche le regioni.

Istituzione di un programma comune di reinsediamento UE

56. approva le comunicazioni della Commissione europea sul tema e ritiene che tale iniziativa promuoverà la solidarietà nelle pratiche di reinsediamento e migliorerà gli standard in tutti gli Stati membri, specie per quanto concerne il ruolo degli enti locali in materia di accoglienza, reinsediamento e integrazione delle persone reinsediate;

57. in particolare accoglie favorevolmente la creazione del Gruppo di esperti per il reinsediamento e sottolinea l'importanza del ruolo che gli enti locali e regionali svolgono nell'ambito dell'accoglienza e del reinsediamento. Chiede pertanto che all'interno di tale gruppo il loro contributo alla identificazione delle necessità, alla definizione delle priorità annuali e allo scambio di buone pratiche venga riconosciuto come un apporto di esperti nel settore;

58. chiede che la Commissione europea assegni agli enti locali e regionali, visto il loro ruolo chiave nell'applicare con successo il programma di reinsediamento dell'UE, adeguate risorse a titolo dei finanziamenti proposti a sostegno delle persone reinsediate.

II. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:	«familiari»: i seguenti soggetti appartenenti alla famiglia del richiedente asilo, purché essa sia già costituita nel paese di origine, che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
(i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;	(i) il coniuge del richiedente asilo o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con il richiedente, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quelle sposate nel quadro della legge sugli stranieri;
(ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;	(ii) i figli minori della coppia di cui al punto i) o del richiedente asilo, a condizione che non siano coniugati e siano a carico, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale;
(iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;	(iii) i figli minori coniugati della coppia di cui al punto i) o del richiedente, indipendentemente dal fatto che siano figli legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni del diritto nazionale, se è nel loro interesse prevalente risiedere con il richiedente;
(iv) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;	(iv) (iii) il padre, la madre o il tutore del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure minore e coniugato, o se sia nel suo interesse prevalente risiedere con il padre, la madre o il tutore;
(v) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;	(v) (iv) i fratelli minori non coniugati del richiedente, se questi è minore e non coniugato, oppure se il richiedente o i suoi fratelli sono minori e coniugati, ove sia nell'interesse prevalente di uno o più di loro risiedere insieme;

Motivazione

La proposta della Commissione europea si tradurrebbe in un'estensione del concetto di «famiglia» e allargherebbe notevolmente la cerchia delle persone che hanno diritto a prestazioni sociali. Occorre quindi ritornare alla definizione originaria della cerchia di aventi diritto.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 6 - Nuovo paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	1. <u>Gli Stati membri garantiscono i diritti giuridici di ciascun individuo, in modo da assicurare anche ai richiedenti asilo privi di documenti un trattamento umano e rispettoso sotto ogni aspetto del principio della certezza del diritto. Le conseguenze dell'eventuale utilizzo da parte di un richiedente asilo di una identità falsa o usurpata, oppure della presentazione da parte dello stesso di documenti falsi, contraffatti o non validi saranno stabilite in base alle disposizioni giuridiche applicabili concernenti i criteri per godere della protezione internazionale.</u>

Motivazione

È importante che ogni richiedente asilo sia trattato nel rispetto del principio della certezza del diritto, finché la sua identità non sia stata stabilita con la massima certezza. È essenziale introdurre l'articolo con questa affermazione fondamentale basata sulla dignità umana e sul principio dell'uguaglianza di tutte le persone.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 15, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.	Per ragioni legate alle politiche del mercato del lavoro, gli Stati membri possono dare la priorità ai cittadini dell'UE e ai cittadini degli Stati parti dell'accordo sullo spazio economico europeo, nonché ai cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare.

Motivazione

Per quanto concerne l'accesso al mercato del lavoro, che la Commissione propone di rendere illimitato, gli Stati membri devono comunque avere la possibilità di limitarlo ai propri cittadini e a quelli degli altri Stati membri della UE o dello Spazio economico europeo. Occorre quindi mantenere il paragrafo 4 dell'articolo 15 quale figura nella versione attuale della direttiva.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 20 - Nuovi paragrafi 6, 7 e 8

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
	<p><u>6. Gli Stati membri non rifiutano né riducono le condizioni materiali di accoglienza ai richiedenti cui sia stata negata la protezione internazionale fino a quando non vengano messe in atto disposizioni relative ad un loro allontanamento o rimpatrio volontario.</u></p> <p><u>7. Non si può fare ricorso alla destituzione forzata, né a minacce in tal senso, per costringere i richiedenti cui sia stata negata la protezione a ritornare nel proprio paese di origine.</u></p> <p><u>8. Non si può negare l'assistenza sanitaria di base, o minacciare di farlo, per costringere i richiedenti cui sia stata negata la protezione a ritornare nel proprio paese di origine.</u></p>

Motivazione

Tali disposizioni risultano necessarie per garantire il rispetto delle norme europee in materia di diritti umani, e in particolare l'osservanza dell'articolo 3 della Carta europea di tali diritti. Il rifiuto o la riduzione delle condizioni materia di accoglienza può spingere i richiedenti cui sia stata negata la protezione a rompere i contatti con lo Stato membro ospitante, il che a sua volta potrebbe impedire un loro regolare allontanamento e favorire il lavoro clandestino. Le implicazioni finanziarie di un mantenimento delle condizioni di accoglienza a favore dei richiedenti cui sia stata negata la protezione potrebbero essere di incentivo agli Stati membri a migliorare le loro procedure di allontanamento e i loro programmi di rimpatrio volontario (la destituzione o il rifiuto dell'assistenza sanitaria non possono essere visti come un incoraggiamento ad un vero e proprio rimpatrio volontario, si tratta di forme illegittime di rimpatrio forzato). I costi delle misure previste dal presente emendamento possono comunque essere coperti dall'aumento del gettito fiscale conseguente alla concessione dell'accesso al mercato del lavoro per i richiedenti protezione entro sei mesi dal loro arrivo nell'UE.

Fornire l'assistenza sanitaria di base ai richiedenti cui è stata negata la protezione è necessario anche per motivi di protezione della salute pubblica. Queste persone potrebbero infatti, qualora non abbiano diritto all'assistenza di base, recarsi in ospedale quando oramai le loro condizioni sono gravi. Questo rischia di mettere sotto pressione i bilanci in materia di sanità, che in numerosi Stati membri sono gestiti a livello regionale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 20, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
Gli Stati membri possono ridurre le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo:	Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora il richiedente asilo:
a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o	a) lasci il luogo di residenza determinato dall'autorità competente senza informare tali autorità, oppure, ove richiesto, senza permesso, o
b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,	b) contravvenga all'obbligo di presentarsi alle autorità o alla richiesta di fornire informazioni o di comparire per un colloquio personale concernente la procedura d'asilo durante un periodo di tempo ragionevole stabilito dal diritto nazionale, o,
c) abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.	c) abbia già presentato una domanda nel medesimo Stato membro.

Motivazione

La proposta della Commissione restringe molto fortemente le possibilità di «revocare le condizioni materiali di accoglienza». In tal modo, però, il richiedente asilo potrebbe non essere più incentivato a partecipare attivamente alla procedura riguardante la sua domanda. Al riguardo, quindi, occorre mantenere la disposizione vigente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Accoglienza [COM(2008) 815 def.] - Articolo 21 - Paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
2. Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione.	2. (a) Gli Stati membri stabiliscono procedure nella legislazione nazionale dirette a determinare, non appena presentata una domanda di protezione internazionale, se il richiedente presenta esigenze particolari e a precisare la natura delle stesse. Gli Stati membri assicurano sostegno alle persone con esigenze particolari durante l'intera procedura di asilo e provvedono ad un appropriato controllo della loro situazione. (b) <u>Nel caso in cui l'età di un richiedente protezione internazionale sia oggetto di contestazione, gli Stati membri trattano il richiedente come un minore fino a prova contraria (fermo restando il rispetto dei diritti e della sicurezza degli altri richiedenti la protezione internazionale).</u> (c) <u>Gli Stati membri assicurano che le procedure per la determinazione dell'età si basino su adeguate garanzie giuridiche, in particolare qualora si faccia ricorso ad esami medici.</u> (d) <u>L'esame dei minori non accompagnati deve essere condotto nel rispetto delle disposizioni previste all'articolo 17 della direttiva 2005/85/CE.</u>

Motivazione

Con il presente emendamento si intende assicurare che ai minori non venga indebitamente negata la maggiore protezione che spetta loro conformemente alle proposte CEAS II. In questa fase, è opportuno stabilire garanzie adeguate in materia di determinazione dell'età, dato che le disposizioni della direttiva sull'accoglienza si applicano direttamente anche alla rifusione del regolamento (CE n. 343/2003 del Consiglio (Regolamento di Dublino) (clausola 9 del preambolo). Le disposizioni devono inoltre fare riferimento incrociato alle misure specifiche relative ai minori non accompagnati previste all'attuale articolo 17 della direttiva 2005/85/CE (direttiva sulla procedura) o a quello che lo sostituisce.

Emendamento 7

Rifusione del Regolamento di Dublino [COM(2008) 820 def.] - Articolo 31

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.</p> <p>La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:</p> <p>a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;</p> <p>b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;</p> <p>c) una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.</p> <p>2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva [...]/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.</p> <p>3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva [...]/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.</p>	<p>1. Ove uno Stato membro si trovi in situazioni di particolare urgenza, tali da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture, e il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento rischi di aggravare tale onere, lo Stato membro può chiedere la sospensione del trasferimento.</p> <p>La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare:</p> <p>a) una descrizione dettagliata della situazione di particolare urgenza comportante pressioni eccezionali sulle capacità di accoglienza, sul regime di asilo o sulle infrastrutture dello Stato membro richiedente, con le pertinenti statistiche e altre prove;</p> <p>b) una previsione motivata dei possibili sviluppi della situazione nel breve periodo;</p> <p>c) una spiegazione motivata dell'ulteriore onere che il trasferimento di richiedenti protezione internazionale in applicazione del presente regolamento potrebbe comportare per le capacità di accoglienza, il sistema di asilo o le infrastrutture dello Stato membro interessato, con le pertinenti statistiche e altre prove.</p> <p>2. La Commissione, qualora ritenga che a motivo della situazione in cui versa uno Stato membro il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva [...]/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato, secondo la procedura di cui al paragrafo 4.</p> <p>3. Lo Stato membro che tema che, a motivo della situazione in cui versa un altro Stato membro, il livello di tutela dei richiedenti protezione internazionale rischi di non essere conforme alla legislazione comunitaria, in particolare alla direttiva [...]/CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e alla direttiva 2005/85/CE, può chiedere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva [...]/.../CE), recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE.</p>	<p>La richiesta è rivolta alla Commissione, è motivata e comprende, in particolare, informazioni dettagliate sulla situazione nello Stato membro interessato da cui si evinca il rischio di non conformità con la legislazione comunitaria, in particolare con la direttiva [...]/.../CE), recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e con la direttiva 2005/85/CE.</p>
<p>4. Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del paragrafo 2, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:</p> <p>a) l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;</p> <p>b) l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;</p> <p>c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;</p> <p>d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione.</p>	<p><u>4.</u> Ove un ente regionale o locale tema di trovarsi in una situazione di particolare urgenza, tale da comportare pressioni eccezionali sulle sue capacità di accoglienza, sul suo regime di asilo o sulle sue infrastrutture rispetto allo Stato membro nel suo complesso e ove tema di non poter raggiungere il limite previsto per l'applicazione del paragrafo 1, può presentare alla Commissione formale richiesta affinché quest'ultima eserciti il suo potere discrezionale previsto al paragrafo 2.</p> <p>45. Sulla base di una richiesta ai sensi dei paragrafi 1 o 3 o di sua iniziativa ai sensi del <u>solo</u> paragrafo 2 o <u>in collegamento con il paragrafo 4</u>, la Commissione può decidere la sospensione di tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Tale decisione è adottata quanto prima e al più tardi un mese dopo il ricevimento della richiesta. La decisione di sospendere i trasferimenti è motivata e comprende, in particolare:</p> <p>a) l'esame di tutte le circostanze attinenti alla situazione dello Stato membro verso il quale potrebbero essere sospesi i trasferimenti;</p> <p>b) l'esame della potenziale incidenza della sospensione dei trasferimenti sugli altri Stati membri;</p> <p>c) la data prevista per la sospensione effettiva dei trasferimenti;</p> <p>d) eventuali condizioni particolari legate alla sospensione.</p>
<p>5. La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.</p>	<p>5 6. La Commissione notifica al Consiglio e agli Stati membri la decisione di sospendere tutti i trasferimenti di richiedenti in applicazione del presente regolamento verso lo Stato membro interessato. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un mese dal ricevimento della notifica. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro un mese dalla data del deferimento.</p>
<p>6. In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.</p> <p>La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.</p>	<p>6 7. In seguito alla decisione della Commissione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro, gli altri Stati membri in cui si trovano i richiedenti i cui trasferimenti sono stati sospesi sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale a quelli relative.</p> <p>La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro tiene debito conto dell'esigenza di garantire la protezione dei minori e l'unità familiare.</p>
<p>7. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.</p>	<p>7 8. La decisione di sospendere i trasferimenti verso uno Stato membro a norma del paragrafo 1 giustifica la concessione di assistenza per misure d'urgenza di cui all'articolo 5 della decisione n. 573/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in seguito a una domanda di assistenza da parte di tale Stato membro.</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>8. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5.</p> <p>9. Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva [...]/.../CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE.</p>	<p>8 9. I trasferimenti possono essere sospesi per un massimo di sei mesi. Qualora i motivi della sospensione persistano allo scadere dei sei mesi, la Commissione può, in base alla richiesta dello Stato membro interessato ai sensi del paragrafo 1 o di sua iniziativa, deciderne la proroga per ulteriori sei mesi. Si applica il paragrafo 5.</p> <p>9 10. Nessuna disposizione del presente articolo dev'essere interpretata in modo da consentire agli Stati membri di derogare all'obbligo generale di adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, atti a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dalla legislazione comunitaria in materia di asilo, in particolare dal presente regolamento, dalla direttiva [...]/.../CE], recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, e dalla direttiva 2005/85/CE.</p>

Motivazione

L'emendamento proposto affronta i casi in cui talune regioni siano sottoposte a pressioni eccezionali in confronto al rispettivo Stato membro nel suo complesso, e in cui tale Stato membro non possa avvalersi dell'articolo 31, paragrafo 1, perché la situazione su tutto il suo territorio non è sufficientemente grave. A differenza dell'attuale articolo 31, paragrafo 1, non si tratta di ottenere una sospensione dei trasferimenti ma di chiedere alla Commissione di esercitare il suo potere discrezionale previsto all'articolo 31, paragrafo 2. L'emendamento pertanto riconosce l'importanza degli enti regionali e locali ma non cerca di metterli sullo stesso piano degli Stati membri.

Emendamento 8

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 11 - Paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>1. L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione dell'insieme degli strumenti rientranti nell'<i>acquis</i> comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.</p>	<p>1. L'Ufficio organizza, coordina e promuove lo scambio di informazioni fra le autorità nazionali competenti per l'asilo, e fra queste ultime e la Commissione, per quanto riguarda l'attuazione, <u>anche a livello locale e regionale</u>, dell'insieme degli strumenti rientranti nell'<i>acquis</i> comunitario in materia d'asilo. A tal fine può creare banche dati fattuali, giuridiche e di giurisprudenza riguardanti gli strumenti relativi all'asilo a livello nazionale, europeo e internazionale.</p>

Motivazione

Spesso le disposizioni in materia di asilo vengono attuate a livello regionale. È dunque importante consultare direttamente le regioni nell'ambito della raccolta e dello scambio d'informazioni.

Emendamento 9

Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 25 - Paragrafo 3

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
<p>3. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore.</p>	<p>3. Il consiglio di amministrazione può invitare qualsiasi altra persona, il cui parere possa risultare interessante, a presenziare alle riunioni in veste di osservatore. <u>Un rappresentante del Comitato delle regioni è invitato quando sono in gioco interessi regionali e locali.</u></p>

Motivazione

L'emendamento riconosce l'importanza e l'esperienza degli enti regionali e locali in materia di asilo.

*Emendamento 10***Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 30 - Paragrafo 9**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
9. Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante.	9. Il comitato esecutivo può invitare a partecipare alle sue riunioni ogni persona il cui parere possa essere rilevante. <u>Un rappresentante del Comitato delle regioni è invitato quando sono in gioco interessi regionali e locali.</u>

Motivazione

Emendamento parallelo a quello proposto all'articolo 25, paragrafo 3, per assicurare che l'esperienza e le competenze delle regioni siano pienamente riconosciute e utilizzate.

*Emendamento 11***Regolamento EASO [COM(2009) 66 def.] - Articolo 32 - Paragrafo 1**

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del CdR
1. L'Ufficio coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore della politica d'asilo a livello nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.	1. L'Ufficio coopera strettamente con organizzazioni non governative e con istituzioni della società civile attive nel settore della politica d'asilo a livello <u>regionale</u> , nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum consultivo.

Motivazione

Anche questo emendamento è volto a far riconoscere l'importanza e l'esperienza degli enti regionali e locali in materia di asilo.

Bruxelles, 7 ottobre 2009

*Il Presidente
del Comitato delle regioni*
Luc VAN DEN BRANDE